

riferimento in un determinato giorno per calcolare le penali pecuniarie per mancati regolamenti riguardanti strumenti finanziari identici. Le penali pecuniarie dovrebbero pertanto essere il risultato della moltiplicazione del numero degli strumenti finanziari sottostanti l'operazione non regolata per il prezzo di riferimento rilevante. La determinazione dei prezzi di riferimento dovrebbe essere basata su dati e metodi obiettivi e affidabili.

- (5) Considerando che l'automazione dei calcoli delle penali pecuniarie dovrebbe garantire la loro effettiva applicazione da parte dei CSD, è necessario stabilire tassi sanzionatori adeguati basati su un'unica tabella di valori facile da automatizzare e applicare. I tassi sanzionatori per tipi differenti di strumenti finanziari dovrebbero essere stabiliti a livelli tali per cui le penali pecuniarie risultanti soddisfino le condizioni del regolamento (UE) n. 909/2014.
- (6) Di solito il regolamento delle operazioni su azioni è altamente standardizzato. Qualora le azioni dispongano di un mercato liquido e possano quindi essere acquistate facilmente, ai mancati regolamenti si dovrebbe applicare il tasso sanzionatorio più elevato, in modo da incentivare i partecipanti inadempienti a regolare tempestivamente le operazioni non regolate. Alle azioni prive di un mercato liquido dovrebbe essere applicato un tasso sanzionatorio più basso, dato che un simile tasso dovrebbe avere un effetto deterrente senza incidere sull'ordinato e corretto funzionamento dei mercati interessati.
- (7) Il livello delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti di operazioni su strumenti di debito emessi da emittenti sovrani dovrebbe tenere conto delle dimensioni abitualmente grandi di tali operazioni e della loro importanza per l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari. Pertanto, a questi mancati regolamenti si dovrebbe applicare il tasso sanzionatorio più basso. Detto tasso però dovrebbe nondimeno avere un effetto deterrente e costituire un incentivo per un regolamento tempestivo.
- (8) Gli strumenti di debito che non sono emessi da emittenti sovrani dispongono di mercati meno liquidi e le loro operazioni sono di minori dimensioni. Inoltre, tali strumenti di debito incidono di meno sull'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari rispetto agli strumenti di debito emessi da emittenti sovrani. Pertanto, il tasso sanzionatorio per mancati regolamenti dovrebbe essere superiore al tasso per gli strumenti di debito emessi da emittenti sovrani.
- (9) Ai mancati regolamenti di operazioni su strumenti di debito si dovrebbero applicare tassi sanzionatori inferiori a quelli per i mancati regolamenti di operazioni su altri strumenti finanziari, visto che i primi hanno dimensioni complessivamente più grandi, un regolamento non standardizzato, una maggiore portata transfrontaliera e una maggiore importanza per l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari. Questo tasso sanzionatorio più basso dovrebbe nondimeno avere un effetto deterrente e costituire un incentivo per un regolamento tempestivo.
- (10) Gli strumenti finanziari diversi dalle azioni e dagli strumenti di debito cui si applica il regolamento (UE) n. 909/2014, come i certificati di deposito, le quote di emissioni e i fondi indicizzati quotati, non hanno abitualmente un regolamento altamente standardizzato né mercati liquidi. Spesso inoltre sono negoziati fuori borsa (OTC). Dato che le loro operazioni hanno volumi e dimensioni limitati, e per tenere conto del fatto che le loro negoziazioni e il loro regolamento non sono standardizzati, ai mancati regolamenti in questi strumenti si dovrebbe applicare un tasso sanzionatorio simile a quello per le azioni prive di un mercato liquido.
- (11) I parametri per calcolare le penali pecuniarie dovrebbero essere adattati alle specificità di determinate sedi di negoziazione, come i mercati di crescita per le PMI quali definiti nella direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Le penali pecuniarie per i mancati regolamenti non dovrebbero ostacolare l'accesso da parte delle PMI ai mercati dei capitali in alternativa al credito bancario. Inoltre, il regolamento (UE) n. 909/2014 lascia ai mercati di crescita per le PMI la flessibilità di non applicare ai mancati regolamenti la procedura di acquisto forzoso fino a 15 giorni dopo la data prevista per il regolamento. Le penali pecuniarie per i mancati regolamenti in strumenti finanziari negoziati sui mercati di crescita per le PMI possono essere pertanto applicate per un periodo di tempo più lungo rispetto ad altri strumenti finanziari. Viste la durata dell'applicazione delle penali pecuniarie, la minore liquidità e le specificità dei mercati di crescita per le PMI, il tasso sanzionatorio per i mancati regolamenti delle operazioni su strumenti finanziari negoziati nelle sedi di negoziazione citate dovrebbe essere stabilito a un livello specifico, tale da costituire un incentivo per il regolamento puntuale, ma non dovrebbe incidere sull'ordinato e corretto funzionamento dei mercati in questione. Inoltre, è opportuno garantire che ai mancati regolamenti di operazioni su determinati strumenti finanziari, come gli strumenti di debito negoziati nelle sedi citate, si applichi un tasso sanzionatorio più basso di quello per gli strumenti di debito simili negoziati in altri mercati.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349).

